

INFORMAZIONI RELATIVE

ALLA

CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

La Convenzione sul trasferimento delle persone condannate permette, ad alcune condizioni, alle persone che sono state condannate in un paese diverso dal loro ad una pena restrittiva della libertà personale, di essere trasferite nel loro paese d'origine al fine di scontarvi la pena.

Qui di seguito sono indicate brevemente le suddette condizioni.

Il presente documento, tuttavia, non costituisce una descrizione completa della convenzione. Di conseguenza, se si desidera essere informati più completamente sulla possibilità di essere trasferiti in Italia o se si desidera ottenere una copia della Convenzione, potrà essere inoltrata richiesta all'autorità penitenziaria ovvero all'ufficio consolare italiano o al Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, Ufficio II, Via Arenula 70, 00186 - Roma.

Chi deve acconsentire al trasferimento?

Per il trasferimento è necessario:

- a. il consenso del condannato o, se del caso, quello del suo rappresentante legale;
- b. il consenso dello Stato nel quale si è stati condannati; e
- c. il consenso dello Stato italiano.

Chi può beneficiare del trasferimento in Italia?

Si è nella posizione di poter essere trasferiti in Italia se ricorrono le seguenti condizioni:

- a. se si è cittadino italiano, o apolide residente nel territorio italiano;
- b. se la sentenza con la quale si è stati condannati è definitiva;
- c. di regola, se resta da scontare una pena di almeno sei mesi; e

d. se il fatto per il quale si è stati giudicati costituisce reato per la legge italiana.

Quale sarà la pena che si dovrà scontare dopo il trasferimento?

La durata massima della pena che si dovrà scontare a seguito del trasferimento corrisponderà alla durata della pena residua, tenuto conto anche dei periodi di pena da dedurre per benefici concessi, prima del trasferimento, dallo Stato che ha pronunciato la condanna. Se la durata della pena inflitta nello Stato di condanna è più lunga della durata massima della pena che può essere inflitta per lo stesso reato in Italia o se le due pene sono di natura differente, la pena originale sarà convertita dalle autorità italiane nella pena prevista dalla legge italiana che più vi corrisponde; la pena convertita non può comunque essere né più lunga né più severa della pena originale.

Se il trasferimento ha avuto luogo, la pena sarà eseguita conformemente alla legge e ai regolamenti applicabili in Italia.

Eventuali procedimenti per altri reati.

E' importante notare che in caso di trasferimento le autorità italiane possono procedere nei confronti del condannato trasferito, giudicarlo e sottoporlo a restrizioni della libertà personale per qualsiasi altro reato diverso da quello per il quale è stata inflitta la pena che il medesimo sta scontando.

Grazia, amnistia, commutazione.

Il trasferimento non impedisce di beneficiare di eventuali provvedimenti di grazia, di amnistia o di commutazione della pena concessi da parte dello Stato italiano o dello Stato che ha pronunciato la condanna.

Revisione della sentenza di condanna.

Se dopo il trasferimento si ha conoscenza di nuovi fatti che giustifichino, ad avviso del condannato, la revisione della sentenza pronunciata

nello Stato di condanna, spetta alle autorità di quello Stato decidere in merito a qualsiasi richiesta di revisione.

Cessazione dell'esecuzione.

Se per qualsiasi ragione la pena originariamente inflitta nello Stato di condanna diviene non più eseguibile in quello Stato, le autorità italiane, non appena ne siano informate, ordineranno la liberazione del detenuto. Analogamente se la pena in corso di esecuzione in Italia cessa di essere ivi eseguibile, non si dovrà più scontare la pena originaria inflitta nello Stato di condanna nel caso di rientro in quel paese.

Qualche informazione sulla procedura.

Si può esprimere il proprio interesse a essere trasferito sia alle autorità dello Stato di condanna sia alle Autorità italiane.

Le autorità dello Stato di condanna, se sono disposte a prendere in esame il trasferimento, forniranno alle autorità italiane informazioni sulla persona del condannato, sui fatti per i quali si è stati dichiarati colpevoli e condannati e sulla natura e durata della pena inflitta. Le autorità italiane, se sono disposte a prendere in esame il trasferimento, forniranno a loro volta le informazioni circa la natura e la durata della pena da scontare dopo il trasferimento, unitamente ad informazioni in materia di condono, libertà condizionale, ect., in Italia.

Nella prospettiva che i due Stati acconsentano al trasferimento, sarà chiesto al condannato se, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle autorità italiane, acconsenta ad essere trasferito in base alla convenzione.
